



PROSSIMI INCONTRI di Mario Schiavon

Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da ENPAPI, dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche e dalle Università. Di seguito il prossimo incontro:

- Incontro organizzato dall'OPI di Lecce "Lo sviluppo della libera professione infermieristica", che si terrà il 3 maggio 2018, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, presso la Sala Convegni dell'Hotel Le Sirenè, Litoranea Gallipoli - Santa Maria di Leuca.
- Incontro organizzato dall'OPI di La Spezia, che si terrà il 9 maggio 2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, presso la sede dell'OPI, Via Paolo Emilio Taviani 52 - LA SPEZIA.



RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE, CUMULO GRATUITO: ISTITUTI A CONFRONTO di Mario Schiavon

Ricongiunzione (Legge 45/90):

Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, nonché al libero professionista, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o libero professionista.

Ricongiunzione	ENPAPI	INPS
Onerosità del trasferimento da ENPAPI ad INPS		VIENE POSTO A CARICO DEL PROFESSIONISTA UN COSTO PER IL TRASFERIMENTO
Onerosità del trasferimento da INPS ad ENPAPI	IL TRASFERIMENTO AVVIENE A TITOLO GRATUITO	
Condizioni per il trasferimento da ENPAPI ad INPS	<ul style="list-style-type: none"> • Aver terminato l'attività libero professionale • Non essere titolare di un trattamento pensionistico ENPAPI 	
Condizioni per il trasferimento da INPS ad ENPAPI		<ul style="list-style-type: none"> • Aver terminato l'attività libero professionale • Non essere titolare di un trattamento pensionistico INPS
Sistema di calcolo pensionistico	Contributivo	Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore

Totalizzazione (D. Lgs. 42/2006):

Agli iscritti a due e più forme di assicurazione obbligatoria è data la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per il conseguimento di un'unica pensione.

Totalizzazione	ENPAPI	INPS
Onerosità	A TITOLO GRATUITO	A TITOLO GRATUITO
Condizioni per l'accesso	Non essere titolare di un trattamento pensionistico ENPAPI	Non essere titolare di un trattamento pensionistico INPS
Sistema di calcolo pensionistico	Contributivo	Contributivo

Cumulo (Legge 24/12/2012, n. 228 - Legge 11/12/2016, n. 232):

Il lavoratore può cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati in diverse gestioni, al fine di godere di un'unica pensione.

Cumulo	ENPAPI	INPS
Onerosità	A TITOLO GRATUITO	A TITOLO GRATUITO
Condizioni per l'accesso	Non essere titolare di un trattamento pensionistico ENPAPI	Non essere titolare di un trattamento pensionistico INPS
Sistema di calcolo pensionistico	Contributivo	Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore.



INDENNITÀ DI PATERNITÀ - GESTIONE SEPARATA ENPAPI di Sandro Tranquilli

L'art. 23 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI dispone che il Professionista iscritto in caso di:

1. morte o grave infermità della madre,
2. abbandono del figlio da parte della madre,
3. affidamento esclusivo del figlio al padre,

ha diritto alla corresponsione di una indennità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice, a condizione che sussista, in capo allo stesso il requisiti dei tre mesi di contribuzione (aliquota piena, maggiorata dell'aliquota aggiuntiva dello 0,72%) nei dodici mesi immediati precedenti l'insorgenza del diritto.

Il modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere inviato all'Ente a mezzo raccomandata A/R, e-mail ovvero posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi di seguito riportati:

- Via Alessandro Farnese, 3 00192 Roma

- gestioneseparata@enpapi.it

- gestioneseparata@pec.enpapi.it,

corredato dalla seguente documentazione:

- morte della madre: certificato di morte o autocertificazione;
- grave infermità della madre: certificazione medica rilasciata dal medico dell'ASL - Servizio Sanitario Nazionale - da allegare in busta chiusa;
- affidamento esclusivo: copia provvedimento del giudice da cui risulti l'affidamento esclusivo del figlio al padre;
- abbandono del figlio da parte della madre: autocertificazione;
- rinuncia espressa della madre lavoratrice che ha diritto al congedo di maternità, possibile solo in caso di adozione o affidamento: autocertificazione.



PENSIONE AI SUPERSTITI di Sandro Tranquilli

In caso di morte del professionista già pensionato, o in possesso dei requisiti per il diritto a pensione, i superstiti maturano il diritto alla prestazione pensionistica. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

La pensione spetta alle seguenti categorie di superstiti:

- il coniuge del professionista deceduto;
- i figli minori;
- i figli maggiorenni studenti, fino al ventiseiesimo anno di età (per corsi di studio universitari e post universitari) a carico del genitore al momento del decesso;
- i figli maggiorenni inabili a lavoro e a carico del genitore al momento del decesso;
- genitori del pensionato o dell'assicurato, in mancanza di coniuge e figli, a carico del professionista al momento del decesso;
- sorelle nubili o fratelli celibi, in mancanza anche dei genitori, a carico del professionista al momento del decesso.

La pensione ai superstiti è stabilita sulla base della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato applicando le seguenti aliquote:

- 60% al coniuge
- 20% a ciascun figlio
- 70% al figlio unico in mancanza del coniuge
- 15% a ciascun genitore
- 15% a ciascun fratello e sorella

La somma delle quote non deve arrivare ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione del professionista.

Se non sussistono i requisiti assicurativi per la liquidazione della pensione ai superstiti agli stessi soggetti, con le medesime percentuali, spetta la restituzione del montante contributivo.